



Comune di Palau

Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

ORDINANZA N. 4 del 11/06/2021

OGGETTO: STAZIONE DI CAMPIONAMENTO LOCALITA' ISOLA CAVALLI. DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE.

IL SINDACO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 116/2008, è di competenza comunale la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti,

- ai sensi dell'art.2 del D.M. 30 marzo 2010, qualora i dati di monitoraggio evidenzino un superamento dei valori limite riportati nell'allegato A del medesimo decreto, devono essere attivate le azioni di gestione tra le quali l'adozione di un divieto temporaneo di balneazione a tutta l'acqua di balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio attraverso un'ordinanza sindacale ed informazione ai bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e) del citato decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116;

Preso atto della nota pervenuta al Comune a mezzo pec in data 11/06/2021, prot n. 9768, dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna – ARPAS, Dipartimento Servizio Rete Laboratori e Misure in campo – Servizio Laboratorio Sassari, con la quale si comunica la necessità di interdire temporaneamente la balneazione nel tratto relativo alla stazione n. B259SS, denominata LOCALITA' ISOLA CAVALLI (codice Numind IT020104020018) con le seguenti coordinate nel sistema di riferimento *Gauss_Boaga*:

INIZIO	Coord. Est	1'526'782	Coord. Nord	4'560'521
FINE	Coord. Est	1'526'706	Coord. Nord	4'560'565

Preso atto che nella suindicata nota è specificato il motivo, ma non la causa, per cui si rende necessario interdire temporaneamente la zona, constatata la non conformità batteriologica delle acque;

visti:

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Il D.Lgs. n. 116/2008
- Il D.M. 30.03.2010



ORDINA

per le motivazioni sopra indicate

- **il divieto** temporaneo di balneazione nel tratto relativo alla stazione n. B259SS, denominata LOCALITA' ISOLA CAVALLI (codice Numind IT020104020018) con le seguenti coordinate nel sistema di riferimento *Gauss_Boaga*:

INIZIO	Coord. Est	1'526'782	Coord. Nord	4'560'521
FINE	Coord. Est	1'526'706	Coord. Nord	4'560'565

- **di informare** in maniera tempestiva i bagnanti, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n.116/2008, mediante appositi cartelli indicanti il divieto temporaneo alla balneazione, riportanti gli estremi della presente ordinanza.

DICHIARA

questa ordinanza immediatamente esecutiva ed in vigore dalla data della sua sottoscrizione;

DISPONE

che questo provvedimento sia trasmesso, in attuazione del D.M. 30 maggio 2010 e 19 aprile 2018, al Ministero della Salute tramite il portale NSIS e alla Regione Autonoma della Sardegna, anticipandoli ai seguenti indirizzi e-mail:

Ministero della Salute:
dgprev@postacert.sanita.it
l.gramaccioni@sanità.it

Regione Autonoma della Sardegna:
pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it
pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
info.balneazione@regione.sardegna.it

che questa ordinanza verrà revocata all'esito dei campionamenti di verifica che dovessero rilevare il rispetto dei valori limite di cui all'All. A del D.M. 30.03.2010;

che copia di questa ordinanza sia inviata al Prefetto di Sassari e a tutti gli organi di polizia in ambito comunale, i quali sono incaricati di farla osservare;

che, di questo provvedimento, sia data ampia diffusione con affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sugli organi di stampa, televisione, radio, inserimento sul sito istituzionale internet del Comune di Palau, all'indirizzo www.palau.it;

Contro questo provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di Sassari, entro 30 giorni o, in alternativa, al T.A.R. di Cagliari, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio.

Il Sindaco

MANNA FRANCESCO GIUSEPPE

documento firmato digitalmente